



SCRUTINI ed ESAMI

I Consigli di classe per gli studenti che presentano insufficienze in una o più discipline procedono ad un'analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate nell'apprendimento delle varie discipline, tenendo conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti, e predispongono interventi di recupero delle carenze rilevate. I consigli deliberano e organizzano, per le carenze evidenziate dagli alunni, le attività di recupero.

D. lgs n. 297/1994 - D.P.R.n. 122/2009



- ★ *La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza*
- ★ *La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio*
- ★ *La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare*
- ★ *La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:*
 - ★ *previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;*
 - ★ *b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni*
- ★ *La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.*
- ★ *Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina l'ordinamento vigente*



- ★ *Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico*
- ★ *Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei*
- ★ *ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale*

CLASSI	Monte ore annuo	Max ore di assenza	Min ore presenza
PRIME E SECONDE	891	223	668
TERZE – QUARTE - QUINTE	990	248	742

- ★ *le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati":*
 - *gravi motivi di salute;*
 - *terapie e/o cure programmate;*
 - *donazioni di sangue;*
 - *partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;*
 - *adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)*
 - ☞ *svolgimento di attività di presidente/scrutatore nei seggi elettorali*
 - ☞ *svolgimento di concorsi pubblici*
 - ☞ *svolgimento esami Conservatori Statali di Musica*
 - ☞ *svolgimento test ammissione corsi universitari*



Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un adeguato numero di prove e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati

CLASSI PRIME – SECONDE – TERZE - QUARTE

Gli alunni che ottengono voto non inferiore a sei decimi in tutte le discipline e in comportamento vengono promossi alla classe successiva e viene loro attribuito il punteggio del credito (studenti terze, quarte e quinte)

In presenza di insufficienza non grave in una o più discipline, il Consiglio di Classe procede ad una valutazione che fa riferimento:

- ↳ *alla possibilità dell'allievo di conseguire entro il termine dell' anno scolastico gli obiettivi formativi e di contenuto propri della/e disciplina/e interessata/e;*
- ↳ *al livello di partenza dell'allievo e ai miglioramenti eventualmente registrati;*

e può deliberare, quindi, il rinvio della formulazione del giudizio finale addebitando all' alunno le carenze formative da recuperare entro la fine dell' anno scolastico

In presenza di una insufficienza grave, se circoscritta e comunque all'interno di un quadro generale di positività, anche alla luce degli indicatori suddetti, il Consiglio di Classe può deliberare il rinvio della formulazione del giudizio finale addebitando all' alunno le carenze formative da recuperare entro la fine dell' anno scolastico

Il Consiglio di Classe delibera la non promozione dell'alunno alla classe successiva quando:

- *siano presenti diffuse e profonde lacune nella preparazione;*
- *ricorra anche una sola delle circostanze precisate dai seguenti indicatori:*
 - ☞ *mancato conseguimento degli obiettivi minimi previsti nella programmazione*
 - ☞ *verificate difficoltà di recupero*
 - ☞ *mancato impegno*
 - ☞ *frequenza non regolare;*
 - ☞ *carente autonomia organizzativa*



I risultati relativi all' esito dello scrutinio finale vengono pubblicati all' Albo della scuola così come segue:

- ✘ *studenti classi prime e seconde promossi alla classe successiva: voti riportati nelle discipline, in comportamento ed esito finale;*
- ✘ *studenti classi terze e quarte promossi alla classe successiva: voti riportati nelle discipline, in comportamento, esito finale e credito scolastico;*
- ✘ *studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte per i quali si è proceduto alla sospensione del giudizio finale: solo indicazione della "sospensione del giudizio";*
- ✘ *studenti classi prime, seconde, terze e quarte non promosso alla classe successiva: solo indicazione di non ammissione*

Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale

Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell'attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell'approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l'intero arco dell'anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di recupero.

Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio, vengono pubblicati all'albo i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione "ammesso". In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione "non ammesso".

7-14 gennaio 2016 → scrutini primo periodo

Consegna delle pagelle

Dopo il termine delle lezioni - 6-10 giugno 2016 → scrutini finali

Pubblicazione esiti

13-18 giugno - 28 giugno - 8 luglio 2016

corsi di recupero per gli alunni con sospensione di giudizio

24-31 agosto 2016

verifiche e scrutini per gli alunni con sospensione di giudizio

Pubblicazione esiti



CLASSI QUINTE

Sono ammessi all' Esame di Stato gli alunni che nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto in comportamento non inferiore a sei decimi

I risultati relativi allo scrutinio finale vengono pubblicati all' Albo della scuola così come segue:

- ☒ studenti classi quinte ammessi a sostenere gli Esami di Stato: voti, esito e credito scolastico
- ☒ studenti classi quinte non ammessi a sostenere gli Esami di Stato: esito

22 giugno 2016

Prima prova scritta ESAME di STATO